

AGENZIE VIAGGI E TURISMO : NOTA ESPLICATIVA

Si elencano di seguito le funzioni principali assegnate al Comune dalla Legge Regionale n.4/2016 in materia di **AGENZIA VIAGGI** di cui alla Legge Regionale n.7 del 31.03.2003 così come s.m.i. recante ad oggetto “disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici”

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (**SCIA**) devono essere inoltrate a questa amministrazione esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta sul portale “impresainungiorno.gov.it”

Si elencano di seguito le principali procedure e rispettive competenze del Comune.

1. PROCEDURA RELATIVA ALLA DENOMINAZIONE DELL'AGENZIA

(art. 5, comma 6, L.R. 7/2003 e succ. mod.)

Attraverso il portale dovrà essere trasmessa una richiesta di **prenotazione della denominazione dell'agenzia**. Il Comune accerta preventivamente, attraverso la banca dati presenti nell'area riservata del sito <http://www.infotrav.it>, che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.

Conseguentemente il Comune provvede a prenotare sul sito sopra indicato la denominazione verificata e a comunicare al soggetto richiedente l'esito dell'istruttoria.

La denominazione richiesta e approvata non potrà essere utilizzata qualora, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comunale relativa all'esito positivo dell'istruttoria inerente la denominazione, non sia presentata la documentazione per:

- l'apertura dell'agenzia di viaggio oppure
- il cambio di denominazione già posseduta.

2. SCIA DI APERTURA SEDE PRINCIPALE

(art. 5, L.R. 7/2003 e succ. mod.)

“Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Il Comune effettua un controllo successivo alla segnalazione di inizio attività, entro 60 giorni dalla Scia stessa, rivolto a verificare la presenza della documentazione prevista dalla Delibera di G.R. n. 1196 del 21/07/2014 e la sussistenza dei requisiti dichiarati (art. 8, L.R. 7/2003 e succ. mod):

a) requisiti soggettivi

del titolare e del direttore tecnico (iscrizione al Registro Imprese dell'impresa, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dell'organo amministrativo/titolare di impresa individuale e del direttore tecnico, certificato della cancelleria fallimentare dell'organo amministrativo/titolare di impresa individuale e del direttore tecnico, comunicazione antimafia relativa all'impresa, requisiti professionali del direttore tecnico dichiarati ex art. 10, L.R. 7/2003 e succ. mod). Il direttore tecnico al momento della

presentazione della SCIA, deve essere in possesso di certificazione attestante la propria abilitazione, che può essere stata conseguita attraverso corso abilitante (con attestato regionale) o con riconoscimento titoli ai sensi art.10 Dl.gs 206/2007, effettuato o dalla Provincia (fino al 2016) o dalla Regione.

b) requisiti oggettivi

dei locali dove l'agenzia avrà sede : titolo di utilizzo dei locali che devono avere destinazione d'uso ufficio C1 o A10, insegne visibili dell'attività e attrezzature tecnologiche adeguate all'attività da esercitare. Dovrà essere allegato il disegno tecnico dei locali e della disposizione degli arredi. Quello delle attrezzature tecnologiche è l'unico requisito richiesto in caso di agenzie che operano esclusivamente in via telematica. Si richiede una bozza dell'insegna prima dell'installazione, al fine di poter verificarne la conformità rispetto alla denominazione autorizzata.

L'installazione dell' **insegna** deve seguire apposito e distinto iter sul portale

E' facoltà dell'ufficio competente eseguire un sopralluogo presso la sede operativa dell'agenzia atto a verificare l'installazione dell'insegna con la denominazione autorizzata, la disposizione dei locali e le attrezzature tecnologiche e predisporre un apposito verbale.

L'ufficio competente procederà quindi nell'accedere all'area riservata del sito web di INFOTRAV per chiudere la prenotazione della denominazione e aprire una nuova agenzia di viaggi inserendone i dati.

Infine il Comune dà tempestiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dell'apertura dell'agenzia di viaggio- Entro il 31 gennaio di ciascun anno sarà comunicato l'intero elenco.

3. SCIA DI APERTURA DI FILIALE

(art. 6, L.R. 7/2003 e succ. mod.)

“Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale”.

Come per l'apertura della sede principale, il Comune effettua un controllo successivo alla SCIA rivolto a verificare la presenza della documentazione prevista dalla Delibera di G.R. n. 1196 del 21/07/2014 e la sussistenza dei requisiti oggettivi dei locali, sede della filiale (titolo di utilizzo dei locali, adeguata destinazione d'uso degli stessi C1 o A10, insegne visibili dell'attività e attrezzature tecnologiche adeguate all'attività da esercitare).

Si precisa che:

- la denominazione dell'agenzia deve coincidere con quella già autorizzata per la sede principale;
- il soggetto giuridico che presenta la comunicazione di apertura di filiale deve coincidere con il titolare dell'agenzia di viaggio casa madre;
- il direttore tecnico dell'agenzia casa madre e della/e filiale/i è lo stesso soggetto

Il Comune conseguentemente aggiorna il data base nazionale di INFOTRAV e dà tempestiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dell'apertura della filiale dell'agenzia di viaggio e

turismo e al SUAP del Comune in cui ha sede l'agenzia casa madre in caso di filiali di agenzie con sede principale fuori Regione.

4. SCIA DI MODIFICA DI ELEMENTI SOSTANZIALI DI AGENZIE/FILIALI GIÀ OPERANTI, CESSAZIONE DI ATTIVITÀ O DI FILIALE

(art. 8, comma 2 L.R. n. 7/2003 e succ. mod.)

“Ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata con apposita SCIA”.

Come per l'apertura della sede principale/filiale, il Comune effettua un controllo successivo rivolto a verificare la presenza della documentazione prevista dalla Delibera di G.R. n. 1196 del 21/07/2014 e la sussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi che variano.

Il Comune aggiorna il data base nazionale di INFOTRAV e dà tempestiva comunicazione alla regione Emilia Romagna delle modifiche intercorse.

5. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Il Comune :

- Verifica ogni anno la documentazione comprovante la copertura assicurativa dell'attività di agenzia di viaggi, intesa come **polizza assicurativa RC** ai sensi dell'art.14 della legge 7/2003.
- Verifica garanzia assicurativa o bancaria c.d. **fondo di garanzia privato**: il fondo di garanzia privato, diverso dalla polizza rc. - in sostituzione di quello nazionale, interviene in casi di insolvenza e fallimento della agenzia di viaggi ed è obbligatorio per tutte le agenzie di viaggio. (D.lgs n.62 del 21 maggio 2018, art.47 e seguenti).
- Dispone la sospensione dell'attività di agenzie di viaggio e filiali e/o il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi previsti dall'art. 22 della L.R. n. 7/2003 e succ. mod..
- Applica le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi previsti dalla legge.

La copertura per fallimento o insolvenza risponde all'evoluzione della normativa contenuta nel Codice del Turismo a seguito del recepimento della Direttiva Europea del 2015, n. 2302, resa esecutiva in Italia dal 1 luglio 2018. La Direttiva ha stabilito che tutti gli Stati membri debbano garantire che i viaggiatori - che acquistano un pacchetto o dei servizi turistici collegati - siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore. L'articolo 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), per come modificato a seguito dell'attuazione della citata Direttiva, ha recepito la disposizione europea estendendo l'efficacia e la portata della protezione anche ai venditori stabiliti sul territorio nazionale.

L'organizzatore o il venditore che contravviene alle disposizioni in materia di protezione contro il rischio di insolvenza o fallimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 4.000,00 ad un massimo di € 20.000,00 (art. 51 septies lett.c del Codice del Turismo). L'applicazione delle sanzioni spetta ai Comuni in forza dell'art. 4 della L.R.31.03.2003 n.7 e s.m.i.

Ciò premesso si tiene ad evidenziare che **costituisce obbligo delle Agenzie comunicare gli estremi delle polizze assicurative** (polizza assicurativa RC e fondo di garanzia) a questa

amministrazione. Le comunicazioni devono effettuarsi tempestivamente - nei tempi utili ovvero con la continuità dei termini di attivazione e scadenza dei relativi contratti assicurativi, ad iniziativa della stessa Agenzia.

Alcun obbligo di richiesta e/o sollecito in tal senso spetta allo scrivente servizio che procederà a controlli periodici nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla succitata normativa.

Il Comune verifica inoltre le segnalazioni di presunte attività abusive/irregolarità ed adotta i conseguenti atti amministrativi e sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, L.R. 7/2003 e succ. mod..

Per le tutte le comunicazioni/procedure è richiesto il pagamento dei diritti di istruttoria suap di cui alla delibera G.C. n. 26/2018 nell'importo di €. 50,00.
